ORDINANZA N. 40 /2020

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la nota uff. Grandi Progetti/Manutenzione prot. n. 17205 del 19-08-2020 con cui si richiedeva l'emissione di un provvedimento di interdizione dell'area circostante l'edificio ex Magazzini Generali alla Calta Piliero, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete di protezione apposta sulle facciate dello stesso;

VISTI gli artt. n.6 comma 4 lett. a) ed e) e n.8 comma 3 lett. p) della L.84/94.

ORDINA

Art .1

Al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di ripristino della rete di protezione apposta alle facciate del manufatto "ex Magazzini Generali" sito alla calata Piliero, l'area circostante allo stesso, come meglio individuata nella allegata planimetria, è interdetta all'accesso, sosta, transito pedonali e veicolari nonché a qualsiasi altro utilizzo, per tutta la durata dei lavori citati, previsti dal 24 al 29 agosto p.v. e comunque fino a termine esigenza.

Art. 2

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno

ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata e validità fino ad avvenuta conclusione dei lavori.

Napoli, lì 20.08.2020

IL PRESIDENTE
Dr Pietro SPIRITO

SPIRITO
PIETRO
20.08.2020
18:51:51
UTC
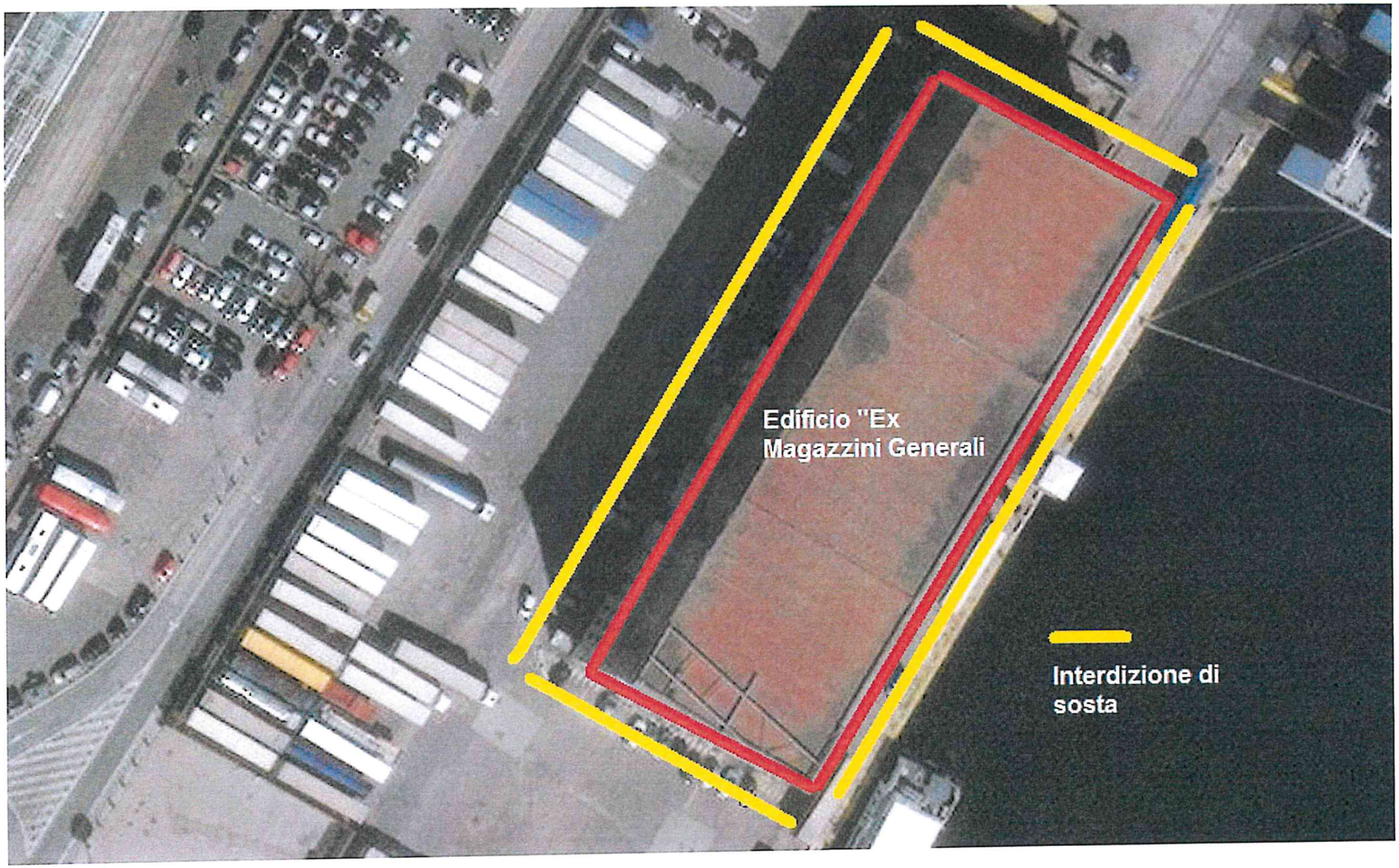
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
NAPOLI · SALERNO · CASTELLAMMARE DI STABIA